




# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Fattura generica: è reato

Autore: Redazione | 14/03/2020



***Fattura per operazione inesistente: la frode fiscale si presume dalla motivazione del documento fiscale.***

Emettere una **fattura troppo generica** può far scattare il reato di **frode fiscale**. E ciò perché ogni documento fiscale deve contenere, in modo sufficientemente preciso, la descrizione delle attività svolte. Ne consegue che una prestazione indicata “per sommi capi” può far presumere che si tratti di un’operazione

inesistente. Lo ha detto la Cassazione con una recente sentenza **[1]**.

Con tale pronuncia i supremi giudici hanno condannato per **emissione e utilizzazione di fatture false** un imprenditore colpevole, a loro modo di vedere, di aver emesso delle **fatture troppo generiche**. La pena inflitta è stata quella di due anni di reclusione.

La difesa ha tentato di far cadere la condanna sostenendo che era mancata la prova della responsabilità dell'inesistenza delle operazioni.

Ma gli inquirenti avevano inchiodato il manager alle sue responsabilità in parte per via delle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso indagato e in parte per l'evidenziata genericità delle prestazioni indicate sui documenti contabili, privi di riferimenti puntuali e concreti.

Il delitto di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** - si legge in sentenza - è un "reato istantaneo", che si consuma cioè nel medesimo periodo di imposta, nel momento stesso di **emissione dell'ultima fattura**; non è richiesto che il documento pervenga al destinatario o che questi lo utilizzi **[2]**.

La condanna si è basata anche sulle verifiche compiute e sulle acquisizioni documentali, al fine di verificare la fittizietà della documentazione contabile così formata.

In sintesi, rischia una **condanna penale** - in particolare, per il delitto di **frode fiscale** - l'imprenditore che emette delle fatture troppo generiche e prive della descrizione delle prestazioni da eseguirsi.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 9958 del 13.03.2020. **[2]** Cass. sent. n. 47459/2018.